

**Legge federale  
concernente il transito stradale nella regione alpina  
(LTS)  
(Risanamento galleria autostradale del San Gottardo)**

*Disegno*

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2013<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 17 giugno 1994<sup>2</sup> concernente il transito stradale nella regione alpina è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 84 della Costituzione federale<sup>3</sup>;

*Art. 1*            **Oggetto**

La presente legge disciplina l'esecuzione dell'articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

*Art. 3a*           **Galleria autostradale del San Gottardo**

<sup>1</sup> Nella galleria autostradale del San Gottardo è consentita la costruzione di una seconda canna.

<sup>2</sup> Non è consentito ampliare la capacità della galleria. In ciascuna canna si potrà circolare su una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli potranno circolare su due corsie, una per ogni direzione.

<sup>3</sup> Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria autostradale del San Gottardo occorre predisporre un sistema di dosaggio. L'Ufficio federale delle strade definisce una distanza minima per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

1    FF 2013 6267

2    RS 725.14

3    RS 101

II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.